



Comune di Nogara

Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13-11-2018

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE TRA STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE (ART.22 DIRETTIVA 2014/24/EU E ART..40 CODICE DEI CONTRATTI). ADESIONE ALLA "ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI" (A.S.M.E.L.) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE TRA STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE (ART.22 DIRETTIVA 2014/24/EU E ART.40 CODICE DEI CONTRATTI). ADESIONE ALLA “ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI” (A.S.M.E.L.) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 22 “*Regole applicabili alle comunicazioni*” della Direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara. E in particolare:

- **Comma 1:** *Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo.....*
- **Comma 3:** *In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.”*
- **Comma 52:** *I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte”*

PRESO ATTO che il citato articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2), salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017 e che la legge di recepimento italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l'art. 40 l'obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l'entrata in vigore al **18 ottobre 2018** alle altre stazioni appaltanti (comma 2).

CONSIDERATO che il Comune di Nogara ha aderito alla costituzione della Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Buttapietra, Gazzo V., Grezzana, Nogara e Sorgà (Comune Capofila), sottoscritta in data 24/12/2015 Rep. 2097;

DATO ATTO che la CUC non dispone di adeguata piattaforma che consenta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 40 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che in data 13 settembre 2018 si è svolta la “Conferenza dei Sindaci della Convenzione per la gestione associata dell’acquisizione di beni, servizi e lavori tra i Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra”, il cui verbale si allega al presente atto **sub A**;

CHE a seguito delle valutazioni presentate dal Responsabile della CUC durante i lavori della Conferenza, in merito all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione (di cui all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), i Sindaci e loro delegati (come emerge dal verbale prot. n. 21354 del 10/10/2018) “*sono stati tutti concordi di dare adesione ad ASMEL perché offre un supporto sia tecnico che legale sia per i RUP dei singoli Comuni che per la Centrale di Committenza*”;

CHE nella medesima Conferenza dei Sindaci è stato deciso che “*ogni singolo Comune tramite atto deliberativo dovrà dare adesione ad ASMEL come ente in convenzione con la Centrale di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra*”;

PRESO ATTO che:

- in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate (VA) l'Associazione ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali;
- l'Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento;
- a tal fine, l'Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese;
- in data 23 gennaio 2013 ASMEL ha promosso la costituzione della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl che opera a favore dei Soci “*in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dall'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali*” e che consente agli Enti aderenti di indire tutte le procedure di gara sulla propria piattaforma di e-procurement, scegliendo autonomamente le modalità di svolgimento;

PRESO ATTO altresì dello Statuto dell'Associazione (**all.B**) che si compone di n. 13 articoli ed in particolare, l'art. 3 che prevede che all'Associazione partecipino i Comuni, gli Enti locali e loro aggregazioni ed in generale gli Enti ed istituzioni territoriali;

CONSIDERATO che:

- tutto il processo di riforma delle autonomie locali degli ultimi anni è improntato a un modello di pubblica amministrazione che si organizza e agisce sulla base dei criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, al fine di produrre risultati migliori ai minori costi;
- ASMEL ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, già disponibili sia di prossima attivazione, compresi quelli di attivazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale in materia, riportati esaustivamente nel catalogo dei servizi base e di committenza presente sul sito www.asmel.eu e ha portato avanti un'attività tecnico-professionale dedicata, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell'ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di scala.

PRESO ATTO che:

- l'adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell'Associazione di Euro 5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni; di € 0,50 (cinquantacentesimi) nel caso di enti sovraordinati, con il limite massimo di Euro 1.000,00 (mille) di euro; di Euro 100,00 (cento/00) nel caso di enti di diritto pubblico e il versamento come quota associativa annua di Euro 0,25 per abitante nel caso di Comuni, di Euro 0,10 nel caso di gestioni associate e società partecipate, di Euro 0,025% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti no TUEL, di Euro 0,05 nel caso di enti sovraordinati; la quota associativa non può, in ogni caso, essere superiore a euro 25.000,00;

SOTTOLINEATO che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga' (*Comune Capofila*), Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra procederà successivamente ad acquisire una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. al fine di garantire ai Comuni convenzionati l'accesso alla piattaforma di e-procurement, come dalle risultanze della sopracitata Conferenza dei Sindaci del 13/09/2018;

RITENUTO ora che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta associazione;

VALUTATO inoltre che:

- Asmel Consortile s.c.a.r.l. risulta iscritta all'Anac con Codice AUSA 000355333;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il "*Regolamento per il controllo analogo*", al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "*Utilizzo delle società in house quale organo operativo*";

RICHIAMATO l' art. 3 del D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 che testualmente recita: "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*"

RILEVATO che ai sensi dell' art. 4 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 o le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- b) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*"

RICHIAMATO l'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*" che testualmente recita: "*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere*

analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

VISTO il documento del MEF- Dipartimento del Tesoro denominato "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" (art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) del 27 giugno 2017, ai fini dell'applicazione del citato T.U. si intende

- per "**partecipazione**": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "**società**": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "**partecipazione indiretta**": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "**controllo**": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

VALUTATA pertanto la competenza consiliare del provvedimento in esame per la parte relativa alla delega alla Centrale Unica di Committenza di acquisire la quota di ASMEL Consortile;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a norma del quale "Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate" la proposta di deliberazione è stata pubblicizzata sul sito dell'ente tanto nella sezione "news" quanto nella sezione amministrazione trasparente sotto sezione "Partecipazioni" per 15 giorni;

Vista la relazione tecnica prevista dall'articolo 5 del T.U. Partecipate (all.C)

VISTI I PARERI di regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili di Area competenti nonché il parere del Revisore dei Conti;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs.50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti _____

DELIBERA

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.50 del 13-11-2018 Comune di Nogara

1. DI PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci della Convenzione per la gestione associata dell'acquisizione di beni, servizi e lavori tra i Comuni di Nogara, Sorgà, Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra svoltasi in data 13/09/2018, di cui si allega al presente atto il Verbale sotto la **lettera A**).
2. DI ADERIRE all'Associazione ASMEL, mediante il versamento al fondo patrimoniale di una quota di € 45,00 (€ 5,00 per ogni mille abitanti o frazione di essa) e il pagamento di una quota associativa annuale di € 845,5 (€ 0,10 per 8455 ab. al 31/12/2017), per aderire ai fini statutari e di servirsene per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l'Amministrazione.
3. DI APPROVARE lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che viene allegato alla presente sotto la **lettera B**) dando atto che i diritti di socio, ai sensi dell' art.9 comma 3 del D.Lgs.175/2016, sono esercitati dal Sindaco, rappresentante legale p.t., o da un suo delegato;
4. DI AUTORIZZARE la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Nogara, Sorga' (Comune Capofila), Gazzo Veronese, Grezzana e Buttapietra ad acquisire una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. al fine di garantire ai Comuni convenzionati l'accesso alla propria piattaforma di e-procurement stabilendo altresì che la quota associativa una tantum, per la competenza del Comune di Nogara, ascende ad €. 126,82 poiché stabilita in ragione di €. 0,015 per 8.455 abitanti al 31/12/2017;
5. DI DEMANDARE a tutti i Responsabili delle Aree l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziario e Servizi alle Imprese per l'assunzione di idoneo impegno della spesa di cui ai precedenti punti 2) e 4);
6. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti conseguenti;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla CUC, ai Responsabili di Area per quanto di competenza, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' art. 5 c. 3 del D.Lgs 175/2016 e all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (AGCOM);
8. di pubblicare la presente deliberazione su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Partecipazioni".

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE TRA STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE (ART.22 DIRETTIVA 2014/24/EU E ART..40 CODICE DEI CONTRATTI).
ADESIONE ALLA "ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA
MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI" (A.S.M.E.L.) E PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI.
